

RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA

Motivazioni per votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia (Riforma Nordio-Meloni)



Data: 29 gennaio 2026

1. PREMESSA

La presente relazione analizza criticamente la riforma costituzionale sulla giustizia approvata dal Parlamento italiano il 30 ottobre 2025, che sarà sottoposta a referendum confermativo nella primavera del 2026. La riforma, fortemente voluta dal Governo Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare.

L'analisi che segue espone le ragioni per le quali questa riforma costituisce un pericoloso passo indietro per l'indipendenza della magistratura e per lo Stato di diritto, tracciando preoccupanti analogie con progetti eversivi del passato e dimostrando come la riforma Cartabia del 2022 avesse già affrontato in modo equilibrato le questioni che oggi si pretende di risolvere con uno stravolgimento costituzionale.

2. LA RIFORMA NORDIO-MELONI: CONTENUTI E OBIETTIVI DICHIARATI

2.1 I contenuti della riforma

La riforma costituzionale approvata modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione italiana, introducendo tre pilastri fondamentali:

a) Separazione delle carriere: Viene istituita una distinzione netta tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri) fin dall'ingresso in magistratura. L'articolo 104 della Costituzione viene modificato aggiungendo che la magistratura è "composta dai magistrati della carriera giudicante e dalla carriera requirente". I concorsi di accesso saranno separati e non sarà più possibile il passaggio da una funzione all'altra.

b) Sdoppiamento del CSM: L'attuale Consiglio Superiore della Magistratura viene diviso in due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, ma opereranno in modo totalmente autonomo e separato. I membri togati di ciascun CSM saranno estratti a sorte, non più eletti dai magistrati.

c) Alta Corte disciplinare: Viene istituita una nuova Alta Corte disciplinare composta da 15 giudici (3 nominati dal Presidente della Repubblica, 9 magistrati estratti a sorte di cui 6 giudicanti e 3 requirenti, 3 eletti dal Parlamento) con competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari, sottraendo questa funzione ai CSM.

2.2 Gli obiettivi dichiarati dal Governo

Il Governo Meloni e il Ministro Nordio hanno presentato la riforma come necessaria per garantire la “terzietà del giudice” e per ridurre il “corruzionismo” all’interno della magistratura. Secondo i sostenitori, la separazione delle carriere impedirebbe che un magistrato che ha svolto funzioni di pubblico ministero possa successivamente giudicare con un approccio distorto verso l’accusa. Inoltre, si sostiene che lo sdoppiamento del CSM ridurrebbe il potere delle correnti associative della magistratura.

Tuttavia, come dimostreremo, questi obiettivi dichiarati mascherano un intento ben più preoccupante: l’indebolimento strutturale dell’indipendenza della magistratura e la sua maggiore esposizione al controllo del potere politico.



3. PERCHÉ LA RIFORMA CARTABIA ERA GIÀ SUFFICIENTE

3.1 Il contesto: la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2022

Prima di analizzare le criticità della riforma Nordio-Meloni, è fondamentale comprendere che il problema della “promiscuità” tra funzioni giudicanti e requirenti era già stato affrontato e risolto in modo equilibrato dalla riforma Cartabia del 2022 (Legge n. 71/2022). Tale riforma, approvata con ampio consenso parlamentare durante il Governo Draghi, aveva introdotto limitazioni stringenti al passaggio di funzioni tra giudici e pubblici ministeri.

3.2 Le misure della riforma Cartabia

La riforma Cartabia aveva drasticamente ridotto le possibilità di passaggio tra funzioni, stabilendo che:

- **Un magistrato può richiedere il passaggio da giudice a PM (o viceversa)** una sola volta nel corso della propria carriera (in precedenza erano consentiti fino a quattro passaggi).
- **Il passaggio deve avvenire** entro dieci anni dalla prima assegnazione delle funzioni (in precedenza era possibile in qualsiasi momento della carriera).
- **È necessario** cambiare distretto e regione, con l’impossibilità di lavorare nell’ufficio competente per le indagini sui magistrati del distretto di provenienza.
- **Il passaggio richiede** il superamento di un concorso di idoneità e una valutazione positiva del CSM.
- **Si introduce il divieto assoluto** di esercitare contemporaneamente funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi o governativi.

3.3 I dati: un fenomeno già marginale

I dati ufficiali del Consiglio Superiore della Magistratura dimostrano che il passaggio tra funzioni era già diventato un fenomeno statisticamente irrilevante anche prima della riforma Cartabia:

- Tra il 2015 e il 2024, su un organico di circa 10.000 magistrati, si sono registrati complessivamente 362 passaggi di funzione (di cui 147 da giudice a PM e 215 da PM a giudice).
- Tra il 2011 e il 2016, il passaggio ha riguardato solo lo 0,21% dei pubblici ministeri e lo 0,83% dei giudici.
- Nel 2022 le richieste di passaggio sono state 25, nel 2023 solo 34 su un organico di quasi 10.000 magistrati.
- Come riportato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, dopo le modifiche del 2022, la percentuale è scesa allo 0,83% per i PM che passano a funzioni giudicanti e allo 0,21% per i giudici che passano a funzioni requirenti.

Questi numeri dimostrano in modo incontrovertibile che il problema della “promiscuità” tra funzioni era già stato risolto dalla riforma Cartabia. Il fenomeno del passaggio di carriera riguardava meno dell’1% dei magistrati ed era soggetto a rigidi vincoli procedurali e territoriali.

3.4 Perché stravolgere la Costituzione per un fenomeno già marginale?

Se il passaggio tra funzioni riguardava meno dell’1% dei magistrati ed era già fortemente limitato, perché si è reso necessario modificare sette articoli della Costituzione e stravolgere l’intero assetto costituzionale della magistratura? La risposta è semplice: perché l’obiettivo reale della riforma non è garantire la terzietà del giudice, ma indebolire strutturalmente l’autonomia e l’indipendenza dell’intero ordine giudiziario, rendendolo più vulnerabile alle pressioni e al controllo del potere politico.



4. I VANTAGGI DELLA ROTAZIONE TRA FUNZIONI: ESPERIENZA E COMPETENZA NELLA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI

4.1 La formazione integrata come valore aggiunto

Contrariamente a quanto sostengono i fautori della separazione delle carriere, la possibilità di maturare esperienza sia come giudice che come pubblico ministero nel corso della propria carriera costituisce un valore aggiunto fondamentale per la formazione di magistrati più completi, equilibrati e consapevoli delle dinamiche processuali.

Un magistrato che ha svolto entrambe le funzioni acquisisce:

- **Una visione completa del processo penale:** comprende le esigenze e le difficoltà sia dell’accusa che della decisione, sviluppando una maggiore sensibilità verso i diritti della difesa e le garanzie processuali.

- **Maggiore equilibrio decisionale:** un ex-PM che diventa giudice sa quanto sia importante raccogliere prove a carico e a discarico, mentre un ex-giudice che diventa PM comprende meglio quali elementi probatori sono necessari per una decisione giusta.
- **Competenze tecniche ampliate:** la conoscenza diretta di entrambe le fasi del processo (indagini e giudizio) arricchisce il bagaglio professionale e migliora la qualità complessiva dell'attività giurisdizionale.
- **Prevenzione di derive corporative:** la possibilità di passare da una funzione all'altra evita la cristallizzazione di culture professionali separate e potenzialmente contrapposte, favorendo il senso di unità dell'ordine giudiziario.

4.2 L'esempio di Giovanni Falcone: un magistrato completo

Un esempio paradigmatico del valore della formazione integrata è rappresentato dalla carriera di Giovanni Falcone, uno dei magistrati più importanti nella storia della Repubblica italiana. Falcone, simbolo della lotta alla mafia, ha ricoperto nel corso della sua carriera diverse funzioni:

- Pretore (funzione giudicante)
- Giudice istruttore (1979-1989) - una figura che cumulava funzioni sia inquirenti che giudicanti, poi abolita con la riforma Vassalli
- Sostituto procuratore
- Procuratore aggiunto di Palermo
- Magistrato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia

Proprio questa molteplicità di esperienze ha reso Falcone un magistrato eccezionale: la sua comprensione profonda di tutte le fasi del processo penale, maturata anche attraverso il ruolo di giudice istruttore che combinava funzioni inquirenti e giudicanti, gli ha permesso di sviluppare strategie investigative innovative e di coordinare efficacemente il maxiprocesso di Palermo.

Nel 1991, in un'intervista rilasciata a Mario Pirani su La Repubblica, Falcone espresse la sua posizione sulla necessità di una "differenziazione strutturale nelle competenze" tra PM e giudice nel contesto del nuovo processo accusatorio introdotto dal codice Vassalli. Tuttavia, come ha sottolineato il magistrato Armando Spataro, che ha lavorato con lui, Falcone non parlava di separazione delle carriere nel senso della riforma attuale, ma della necessità di una formazione specialistica per i pubblici ministeri chiamati a svolgere il nuovo ruolo di "parte" nel processo accusatorio, ruolo per il quale i magistrati dell'epoca non erano preparati.

4.3 Altri esempi virtuosi di magistrati che hanno maturato esperienza in entrambe le funzioni

Molti altri magistrati di grande valore hanno maturato esperienze in entrambe le funzioni, diventando professionisti più completi e preparati:

- **Paolo Borsellino:** ha svolto sia funzioni giudicanti che inquirenti prima di diventare procuratore capo, maturando una visione completa del processo che gli ha permesso di proseguire efficacemente

il lavoro di Falcone.

• **Gerardo D'Ambrosio:** magistrato di grande esperienza che ha ricoperto entrambi i ruoli, ha sempre sottolineato come l'unità della magistratura e la possibilità di conoscere entrambe le prospettive fossero fondamentali per garantire l'indipendenza e l'equilibrio del sistema giudiziario.

• **Numerosi magistrati di Cassazione:** molti consiglieri della Suprema Corte hanno maturato esperienza in entrambe le funzioni nel corso della loro lunga carriera, e questa completezza di formazione è stata sempre considerata un valore aggiunto per la qualità delle loro decisioni.

4.4 La separazione rigida: un impoverimento della professionalità

La riforma Nordio-Meloni, imponendo una scelta definitiva all'inizio della carriera, impedisce ai magistrati di maturare questa visione integrata e completa del processo penale. Un giudice che non ha mai fatto il PM rischia di essere meno sensibile alle difficoltà delle indagini e alle esigenze dell'accusa; un PM che non ha mai giudicato rischia di essere meno attento alle garanzie difensive e ai principi del giusto processo. La separazione rigida delle carriere produce magistrati specializzati ma parziali, là dove il sistema attuale, riformato da Cartabia, consentiva (in casi limitatissimi) la formazione di magistrati completi ed equilibrati.



5. LE PERICOLOSE ANALOGIE CON IL PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA DELLA LOGGIA P2

5.1 Il contesto storico: la P2 e Licio Gelli

Il Piano di Rinascita Democratica della loggia massonica P2, redatto da Francesco Cosentino su mandato di Licio Gelli, fu scoperto e sequestrato il 4 luglio 1981 nel doppiofondo di una valigia appartenente a Maria Grazia Gelli, figlia del "Venerabile Maestro" della loggia. Il documento, acquisito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi, è stato unanimemente riconosciuto come il manifesto di un progetto eversivo volto a sovvertire l'ordinamento democratico italiano attraverso il controllo dei centri di potere dello Stato, inclusa la magistratura.

Il Piano prevedeva un assorbimento degli apparati democratici in un sistema di autoritarismo legale che avrebbe avuto al suo centro il controllo dell'informazione e il condizionamento della magistratura. La loggia P2 contava tra i suoi affiliati sedici magistrati in servizio (più tre a riposo), e disponeva di schedature dettagliate sui magistrati con indicazione delle loro correnti di appartenenza e della loro qualità di "opportunisti" o "attivisti".

5.2 Il Piano di Rinascita sulla magistratura: cosa prevedeva

Nella sezione dedicata all'ordinamento giudiziario, il Piano di Rinascita Democratica prevedeva specificamente:

• **Punto I:** "Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici)".

- **Punto II:** “Responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull’operato del P.M. (modifica costituzionale)”.
- **Punto IV:** “Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale)”.
- **Punto V:** “Riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile”.

5.3 Le inquietanti analogie con la riforma Nordio-Meloni

Sebbene i sostenitori della riforma respingano sdegnosamente ogni parallelismo con il Piano di Gelli, le analogie sono troppo evidenti per essere ignorate:

- a) Separazione delle carriere:** Sia il Piano P2 che la riforma Nordio-Meloni prevedono espressamente la “separazione delle carriere requirente e giudicante”. Il Piano di Gelli indicava questa misura come fondamentale per indebolire l’unità della magistratura e renderla più controllabile.
- b) Sdoppiamento e indebolimento del CSM:** Entrambi i progetti mirano a modificare il Consiglio Superiore della Magistratura per renderlo “responsabile” (controllabile) dal potere politico. La riforma Meloni-Nordio non prevede formalmente la responsabilità verso il Parlamento, ma lo sdoppiamento del CSM e l’introduzione del sorteggio (invece dell’elezione democratica) ne frammentano il potere e lo rendono più vulnerabile alle pressioni esterne.
- c) Sottrazione della giurisdizione disciplinare:** L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, sottraendo ai CSM la competenza sui procedimenti disciplinari, costituisce un ulteriore indebolimento dell’autonomia della magistratura. Un organismo a composizione mista (con membri di nomina politica) giudica la condotta professionale dei magistrati.
- d) Il sorteggio al posto dell’elezione democratica:** La sostituzione dell’elezione democratica dei membri togati dei CSM con il sorteggio è presentata come antidoto al corruzionismo, ma in realtà riduce la rappresentatività e la coesione interna della magistratura, rendendo più difficile il coordinamento contro pressioni esterne.

5.4 Gli obiettivi comuni: controllo e indebolimento

Sia il Piano di Rinascita Democratica che la riforma Nordio-Meloni condividono un obiettivo di fondo: frammentare l’unità della magistratura per indebolirne l’indipendenza e renderla più permeabile al controllo del potere politico. Il Piano P2 era esplicito in questo intento eversivo; la riforma governativa lo maschera dietro nobili obiettivi di “terzietà” e “riduzione del corruzionismo”, ma il risultato pratico è il medesimo: una magistratura più debole, divisa e controllabile.

Non si tratta di sostenere che il Governo Meloni stia attuando un progetto eversivo paragonabile a quello della P2, ma di riconoscere che alcune misure della riforma, pur presentate in un contesto democratico, producono effetti analoghi a quelli auspicati da Gelli: l’indebolimento strutturale dell’indipendenza della magistratura e la sua maggiore esposizione al condizionamento politico.

5.5 Le dichiarazioni preoccupanti di premier e ministro

A confermare queste preoccupazioni contribuiscono alcune dichiarazioni esplicite dei promotori della riforma. Il 30 ottobre 2025, la premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: “La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza nelle scelte politiche del governo”. Il 3 novembre 2025, il Ministro Nordio ha affermato: “Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma serve a garantire libertà di azione al Governo”. Queste dichiarazioni rivelano la vera natura della riforma: non si tratta di garantire la terzietà del giudice, ma di ridurre il controllo della magistratura sull’operato del potere esecutivo.



6. GLI EFFETTI CONCRETI DELLA RIFORMA: INDEBOLIMENTO E CONTROLLO

6.1 La frammentazione del potere giudiziario

Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti produce una frammentazione del potere giudiziario. Attualmente il CSM, pur con tutti i suoi limiti, rappresenta l’unità della magistratura e costituisce un contrappeso forte rispetto al potere esecutivo. La divisione in due CSM separati, ciascuno con competenza solo su una parte dei magistrati, riduce drasticamente la capacità di coordinamento e la forza dell’organo di autogoverno.

Come sottolineato dalla London School of Economics in un’analisi pubblicata nel 2026, la riforma “frammenterebbe il potere giudiziario, indebolendolo e rendendolo più permeabile alla potenziale influenza dell’Esecutivo”. Due CSM separati e in competizione tra loro sono intrinsecamente più deboli di un unico organo coeso.

6.2 Il sorteggio: apparente antidoto al corruzione, reale strumento di indebolimento

L’introduzione del sorteggio al posto dell’elezione per i membri togati del CSM è presentata come rimedio al potere delle correnti associative. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa analisi della LSE, il sorteggio “ridurrebbe la possibilità di coordinamento tra i magistrati, accrescendo la loro vulnerabilità alle pressioni politiche”.

Membri estratti a sorte, privi di un mandato elettorale e di una base di consenso tra i colleghi, sono meno legittimi a resistere a pressioni esterne e meno capaci di rappresentare efficacemente le esigenze dell’ordine giudiziario. Il sorteggio introduce inoltre un elemento di casualità che annulla qualsiasi criterio meritocratico: possono essere sorteggiati magistrati di grande esperienza come magistrati alle prime armi, senza alcuna garanzia di competenza o equilibrio.

6.3 L’Alta Corte disciplinare: un tribunale speciale

L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, con competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari, configura de facto un tribunale speciale riservato solo a questa categoria professionale. Come denunciato dall’Associazione Nazionale Magistrati, si tratta di “un

tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria”, con una composizione mista che include membri di nomina politica (tre nominati dal Presidente della Repubblica su designazione parlamentare e tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento).

La sottrazione della giurisdizione disciplinare ai CSM rappresenta un ulteriore indebolimento dell’autonomia della magistratura: l’autogoverno perde una delle sue funzioni essenziali, quella di vigilare sulla correttezza professionale dei propri membri.

6.4 La maggiore esposizione dei PM al controllo politico

Una delle conseguenze più gravi della separazione delle carriere è la maggiore vulnerabilità dei pubblici ministeri alle pressioni del potere esecutivo. Attualmente, l’appartenenza a un unico ordine giudiziario insieme ai giudici costituisce una protezione: eventuali pressioni su un PM vengono percepite come attacco all’intera magistratura. Con la separazione, i PM diventano un corpo a sé stante, più isolato e quindi più esposto.

Come osservato dal procuratore Nicola Gratteri, la riforma costituisce “la premessa per sottoporre il PM al controllo politico”. In tutti i Paesi in cui esiste la separazione delle carriere (Austria, Germania, Francia), i pubblici ministeri sono organizzati come autorità amministrative dipendenti dal Ministro della Giustizia. Sebbene la riforma italiana non preveda formalmente questa dipendenza, l’indebolimento strutturale derivante dalla separazione e dalla frammentazione apre la strada a futuri interventi in questa direzione.

6.5 Nessun vantaggio per i cittadini: la giustizia non sarà più veloce

Infine, è importante sottolineare che la riforma non produce alcun beneficio concreto per i cittadini in termini di efficienza della giustizia. Lo stesso Ministro Nordio, alla presentazione del suo libro “Una nuova giustizia”, ha ammesso che la separazione delle carriere non renderà i processi più veloci. Il vero problema della giustizia italiana – la lentezza dei processi, la carenza di organico, l’inadeguatezza delle strutture – rimane del tutto irrisolto. La riforma non tocca questi nodi cruciali, concentrandosi invece su un riassetto costituzionale che, come abbiamo dimostrato, ha come unico effetto l’indebolimento dell’indipendenza della magistratura.



7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

7.1 Sintesi delle criticità

L’analisi condotta consente di individuare le seguenti criticità fondamentali della riforma Nordio-Meloni:

1. Ingiustificatazza: Il problema della promiscuità tra funzioni era già stato risolto dalla riforma Cartabia, che aveva ridotto il passaggio tra carriere a meno dell’1% dei magistrati. Non vi era alcuna necessità di stravolgere la Costituzione.

2. Impoverimento professionale: La separazione rigida delle carriere impedisce la formazione di magistrati completi ed equilibrati, che abbiano maturato esperienza in entrambe le funzioni. Si perde il valore aggiunto rappresentato dalla visione integrata del processo penale.

3. Inquietanti analogie con il Piano P2: La riforma presenta numerose analogie con il Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli, in particolare per quanto riguarda la separazione delle carriere, l'indebolimento del CSM e l'obiettivo di rendere la magistratura più controllabile dal potere politico.

4. Frammentazione e indebolimento: Lo sdoppiamento del CSM e l'introduzione del sorteggio frammentano il potere giudiziario e ne riducono la capacità di resistere alle pressioni del potere esecutivo.

5. Maggiore vulnerabilità dei PM: La separazione dei pubblici ministeri in un corpo autonomo li rende più isolati e quindi più esposti al controllo politico, come avviene in tutti i Paesi con carriere separate.

6. Istituzione di un tribunale speciale: L'Alta Corte disciplinare configura un tribunale speciale riservato ai magistrati, con composizione mista e presenza di membri di nomina politica.

7. Nessun vantaggio per i cittadini: La riforma non risolve i veri problemi della giustizia italiana (lentezza dei processi, carenza di organico, inadeguatezza delle strutture) e non produce alcun beneficio tangibile per i cittadini.

7.2 Le ragioni del NO

Alla luce di quanto esposto, le ragioni per votare NO al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia sono molteplici e convergenti:

- **Tutela dell'indipendenza della magistratura:** L'indipendenza della magistratura è un principio cardine dello Stato di diritto e un presidio essenziale delle libertà democratiche. La riforma indebolisce strutturalmente questa indipendenza, rendendo la magistratura più vulnerabile alle pressioni del potere politico.
- **Difesa della Costituzione repubblicana:** La Costituzione del 1948 ha istituito una magistratura autonoma e indipendente come garanzia contro possibili abusi del potere esecutivo. Modificare sette articoli costituzionali per indebolire questa garanzia significa tradire lo spirito della Carta fondamentale.
- **Rifiuto di un progetto di controllo politico:** Le dichiarazioni della premier Meloni e del ministro Nordio rivelano che l'obiettivo reale della riforma è garantire "libertà di azione al Governo" e rispondere a una "intollerabile invadenza" della magistratura. Non è questo il compito del controllo giurisdizionale: la magistratura deve poter indagare e giudicare senza condizionamenti politici.
- **Valorizzazione della riforma Cartabia:** La riforma Cartabia aveva già affrontato in modo equilibrato e proporzionato il tema della separazione delle funzioni, senza bisogno di stravolgimenti costituzionali. È preferibile consolidare quella riforma piuttosto che aprire la strada a un cambiamento radicale dai risvolti imprevedibili.
- **Impedire derive autoritarie:** Le analogie con il Piano di Rinascita Democratica della P2, per quanto contestate, sono troppo evidenti per essere ignorate. Votare NO significa impedire che si realizzzi, sia

pure in forme diverse e in un contesto democratico, un progetto di indebolimento della magistratura che presenta preoccupanti similitudini con disegni eversivi del passato.

7.3 Raccomandazione finale

Per tutte le ragioni esposte, si raccomanda con forza di votare NO al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. La posta in gioco non è una questione tecnica di organizzazione della magistratura, ma la salvaguardia di un principio fondamentale dello Stato democratico: l'indipendenza del potere giudiziario come garanzia delle libertà di tutti i cittadini.

Il NO al referendum non è un voto contro il Governo Meloni, ma un voto a difesa della Costituzione repubblicana e dell'equilibrio dei poteri che essa ha istituito. È un voto per preservare l'indipendenza della magistratura, che rappresenta un presidio essenziale della democrazia e dello Stato di diritto.

Come scrisse Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione". Votare NO significa onorare quel sacrificio e difendere i principi fondamentali per cui i nostri padri hanno lottato.



RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 87, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110
- Legge 17 giugno 2022, n. 71 (Riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario)
- Disegno di legge costituzionale C. 1917 / S. 1353 (Riforma Nordio-Meloni)
- Piano di Rinascita Democratica della Loggia P2, sequestrato il 4 luglio 1981
- Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 (Commissione Anselmi), 1984
- Dati statistici del Consiglio Superiore della Magistratura sui passaggi di funzione (2015-2024)
- Audizione della Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, 23 luglio 2024
- London School of Economics, analisi sulla riforma della giustizia italiana, 2025
- Giovanni Falcone, intervista a Mario Pirani, La Repubblica, 3 ottobre 1991
- Documenti e pareri dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla riforma costituzionale, 2024-2025
- Questione Giustizia, numero monografico 1-2/2025 sulla riforma costituzionale della magistratura

